

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	DIRITTO COMMERCIALE
02	ENTI NON COMMERCIALI
	FISCALE
03	RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti
04	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Rimborsi - Rimborso annuale
05	CONTENZIOSO - Processo tributario - Giudizio di appello dinanzi alla C.T. Regionale - Produzione di documenti
06	TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
	LAVORO
08	PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali
<b>09</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## ENTI NON COMMERCIALI

Enti del Terzo settore - Comitati - Iscrizione al RUNTS - Ammissibilità (circ. Min. Lavoro 26.3.2025 n. 5)

Con la circ. 26.3.2025 n. [5](#), il Ministero del Lavoro ha definito la posizione dei comitati nell'ambito del codice del Terzo settore.

### **Nozione**

I comitati sono disciplinati dagli [artt. 39-42](#) c.c. Sebbene tali articoli non ne forniscano una specifica definizione, tale figura individua un gruppo di persone che si propone di raccogliere presso il pubblico fondi destinati a uno specifico scopo. Il comitato persegue finalità altruistiche e di interesse generale senza scopo di lucro e costituisce un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione a esso della titolarità di diritti, sia obbligatori che reali.

### **Collocazione dei comitati nel Terzo settore**

Dal DLgs. [117/2017](#) emerge un'impostazione di tipo estensivo in ordine agli enti che possono acquisire la qualifica di ETS. Infatti, accanto a categorie specifiche (quali ODV, APS, enti filantropici, ecc.), l'[art. 4](#) co. 1 del DLgs. 117/2017 menziona anche gli "altri enti di carattere privato diversi dalle società", inciso da riferire a quelle entità giuridiche dotate di modelli organizzativi, diversi da quelli tradizionali di associazione, fondazione e societari, che comunque consentono il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una delle attività di interesse generale. Al riguardo, lo stesso Ministero del Lavoro aveva rilevato che la struttura della disciplina degli ETS (che parte da disposizioni comuni per giungere a quelle che definiscono enti a disciplina particolare) non sembra precludere l'emersione di soggetti aventi struttura e caratteristiche attualmente non conosciuti, in linea con le peculiarità di un settore vitale e mutevole sulla base del sorgere dei nuovi bisogni sociali (nota 16.9.2020 n. [9313](#)).

A differenza dei *trust* che sono stati esclusi dal perimetro del Terzo settore (circ. Min Lavoro 21.4.2022 n. [9](#)), i comitati rappresentano enti potenzialmente dotati delle caratteristiche tipiche degli ETS. L'accesso al Terzo settore è possibile (come già avviene nella pratica degli uffici del RUNTS) solo tramite la categoria residuale degli "altri enti di carattere privato diversi dalle società", in quanto le categorie particolari di ETS risultano incompatibili con la forma giuridica di comitato.

A questo proposito, nessun ostacolo determina il carattere tendenzialmente transitorio del comitato, atteso che l'atto costitutivo degli ETS deve indicare la durata dell'ente, se prevista.

### **Acquisizione della personalità giuridica**

La circolare affronta la questione dell'acquisizione della personalità giuridica tramite la particolare procedura dettata per gli ETS dall'[art. 22](#) del Codice del Terzo settore.

Ordinariamente i comitati possono assumere la personalità giuridica ai sensi del DPR [361/2000](#), che espressamente include nel suo ambito di applicazione le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato.

Nonostante l'[art. 22](#) del Codice del Terzo settore non contenga un riferimento a enti diversi da associazioni e fondazioni, il Ministero ritiene comunque possibile il ricorso a questa procedura per i comitati, valorizzando, sotto un profilo sistematico, il principio costituzionale di eguaglianza formale e i criteri contenuti nella legge delega per la riforma del Terzo settore diretti a garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione. Questa interpretazione evita che si generino ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che, viceversa, intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo.

Ai fini dell'individuazione del patrimonio minimo, considerato che per il comitato assume primaria importanza la raccolta, la gestione, la conservazione e la destinazione dei fondi raccolti tra il pubblico, a giudizio del Ministero è possibile assumere come parametro di riferimento la soglia di 30.000,00 euro prevista per le fondazioni.

#### **Controllo sulla devoluzione dei fondi**

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sono attribuiti all'ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l'[art. 42](#) c.c. conferisce all'autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.

art. 22 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 39 c.c.

art. 4 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 26.3.2025 n. 5

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2025 - "Terzo settore aperto ai comitati" - Rivetti*

*Guide Eutekne - Diritto civile - "Associazioni - Acquisto della personalità giuridica" - Morino E.,*

*Rivetti P. Guide Eutekne - Diritto civile - "Terzo settore" - Rivetti P.*

## Fiscale

### **RISCOSSIONE**

[Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti - Acconti IRPEF 2025 - Calcolo - Chiarimenti \(comunicato stampa Min. Economia e Finanze 25.3.2025 n. 32\)](#)

Con il comunicato stampa 25.3.2025 n. [32](#), il Ministero dell'Economia e delle finanze è intervenuto fornendo chiarimenti sul calcolo dell'acconto IRPEF per l'anno 2025 per i lavoratori dipendenti e pensionati al fine di evitare che questi ultimi subiscano un maggior carico fiscale.

La questione è stata sollevata da alcuni CAF ed è dovuta a quanto stabilito dall'[art. 1](#) co. 4 del DLgs. 216/2023 e dal fatto che la riduzione degli scaglioni e l'incremento della detrazione IRPEF sono stati in una prima fase modificati in via temporanea solo per il 2024 dal DLgs. [216/2023](#) e, successivamente, stabilizzati a regime dal 2025 dalla L. [207/2024](#).

#### **Quadro normativo**

Per il periodo d'imposta 2024, l'[art. 1](#) co. 1 del DLgs. 216/2023 ha previsto una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote. In sostanza, sono stati accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo IRPEF, con la conseguenza che per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro ha trovato applicazione un'aliquota pari al 23% (mentre in precedenza era prevista l'aliquota del 25% per lo scaglione di reddito superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro).

Nello specifico, in luogo delle aliquote previste dall'[art. 11](#) co. 1 del TUIR, nel 2024 si è applicata la seguente articolazione di scaglioni di reddito e di aliquote:

- fino a 28.000,00 euro, 23%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 35%;
- oltre 50.000,00 euro, 43%.

Sempre per il solo 2024, l'[art. 1](#) co. 2 del DLgs. 216/2023 ha innalzato da 1.880,00 a 1.955,00 euro la detrazione d'imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, di cui all'[art. 13](#) co. 1 lett. a), primo periodo, del TUIR.

Sia la riduzione delle aliquote, sia l'incremento della detrazione previste dal DLgs. [216/2023](#) sono state confermate e messe a regime dal 2025 dall'[art. 1](#) co. 2 della L. 207/2024.

### **Determinazione degli acconti**

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF per i periodi d'imposta 2024 e 2025, l'[art. 1](#) co. 4 del DLgs. 216/2023 ha previsto che si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei co. 1 e 2; di conseguenza, per la determinazione degli acconti in questione occorrerebbe considerare la disciplina in vigore per l'anno 2023.

La disposizione intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto.

Come evidenziato nel comunicato stampa, l'intenzione, quindi, non era volta a intervenire nei confronti di soggetti che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (come la maggior parte dei lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno già subito "congrue" ritenute d'acconto).

### **Chiarimento**

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito che la disposizione contenuta nell'[art. 1](#) co. 4 del DLgs. 216/2023 va interpretata nel senso che l'acconto per l'anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui risulti di ammontare superiore a 51,65 euro la differenza tra l'imposta relativa all'anno 2024 e le detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d'imposta 2024.

Il chiarimento sarà oggetto di apposito intervento normativo, che sarà realizzato in tempo utile per evitare ai contribuenti aggravii in termini di dichiarazione e di versamento. Con tale intervento si consentirà anche l'applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell'acconto.

art. 1 DLgs. 30.12.2023 n. 216

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 25.3.2025 n. 32

*Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2025 - "Acconto IRPEF 2025 sulle aliquote 2023 solo in specifici casi" - Negro - Silvestro*

*Il Sole - 24 Ore del 26.3.2025, p. 3 - "Stop ai maxiacconti Irpef Modifica prima del 730" - Mobili -*

*Parente Italia Oggi del 26.3.2025, p. 31 - "Acconti, correzioni dopo il Def" - Bartelli*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Acconti d'imposta" - Fornero L.*

*Quaderno n. 177/2024, p. 25-56 - "La legge di bilancio 2025 e il DL "collegato" - Massimo Negro e Daniele Silvestro*

*Scheda n. 141.04 in Agg. 10/2024 - "Acconti: imposte dirette, addizionali, IRAP, IVIE, IVAFE e contributo INPS ex L. 335/95" - Fornero - Negro*

### **IMPOSTE INDIRETTE**

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Rimborsi - Rimborso annuale - Migliorie su beni di terzi - Detraibilità - Spettanza del rimborso - Nozione di beni ammortizzabili \(ris. Agenzia delle Entrate 26.3.2025 n. 20\)](#)

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 26.3.2025 n. [20](#), ha riesaminato le condizioni per l'accesso ai rimborsi IVA con riferimento alle spese sostenute su beni di proprietà di terzi, alla luce della sentenza Cass. SS.UU. [13162/2024](#).

In breve, è ammesso il rimborso IVA, ai sensi dell'[art. 30](#) co. 2 lett. c) del DPR 633/72, anche per l'esecuzione di opere su beni di terzi di cui il soggetto passivo abbia il possesso o la detenzione per un periodo di tempo "medio-lungo", anche a titolo diverso dalla proprietà come ad esempio in forza di un contratto di locazione o di comodato. Sono espressamente superate le istruzioni fornite nel paragrafo 3 della precedente ris. Agenzia delle Entrate n. [179/2005](#).

### **Giurisprudenza *pregressa***

Nel corso degli anni si è formato, in seno alla Cassazione, un contrasto giurisprudenziale tra:

- alcune pronunce che hanno riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA, laddove detraibile, per l'esecuzione di opere di ristrutturazione e di manutenzione su beni detenuti in locazione o in comodato, per la loro strumentalità all'esercizio dell'attività (cfr. Cass. n. [23278/2018](#), n. [6022/2020](#), n. 35553/2021);

- un secondo orientamento, conforme alla prassi dell'Agenzia, invece, secondo cui l'IVA oggetto dell'istanza di rimborso doveva riferirsi all'acquisto di un bene ammortizzabile, non riconoscendo, quindi, il diritto al rimborso nei casi in cui l'IVA fosse riferita alla realizzazione di opere su beni immobili di terzi (cfr. Cass. n. 24779/2015, n. 10109/2020, n. 23667/2020).

Con la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. [13162/2024](#), è stato sancito il riconoscimento del rimborso per l'IVA assolta da un soggetto passivo con riferimento alle spese di ristrutturazione sostenute su un immobile detenuto in forza di un contratto di locazione.

Secondo la Suprema Corte, il rimborso spetta a prescindere dal requisito di ammortizzabilità dei beni ex [art. 102](#) e [103](#) del TUIR, poiché si ritiene necessario e sufficiente il sussistere di un nesso di strumentalità tra i beni oggetto dell'intervento eseguito e l'attività svolta dal soggetto passivo (anche in misura potenziale o "prospettica"). In questo senso, i giudici di legittimità hanno affermato "*l'equivalenza dei presupposti della detrazione e del rimborso dell'IVA*".

### **Nuova nozione di beni ammortizzabili**

Riprendendo testualmente i principi delle Sezioni Unite, la ris. Agenzia delle Entrate n. 20/2025, con riferimento alla nozione di beni ammortizzabili contenuta nell'[art. 30](#) co. 2 lett. c) del DPR 633/72 afferma che essa "*deve necessariamente essere estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all'esercizio dell'impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali investimenti (beni strumentali)*".

### **Interventi eseguiti su beni di proprietà di terzi**

In conseguenza della nuova nozione da attribuire ai "beni ammortizzabili", l'Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che l'accesso ai rimborsi IVA annuali e trimestrali deve essere garantito ai soggetti passivi anche per l'esecuzione di opere su beni di terzi di cui abbiano il possesso a titolo diverso dalla proprietà (es. locazione, comodato) e su tutti i beni che non risultino "ammortizzabili" in senso stretto (secondo i canoni civilistico-reddituali), ma comunque destinati all'esercizio dell'attività per un periodo di tempo "medio-lungo", in qualità di beni strumentali.

Trattasi, ad esempio, delle fattispecie in cui il bene d'investimento, sul quale sono eseguite le opere è detenuto in virtù di un titolo giuridico diverso da un diritto reale, come ad esempio in forza di un contratto di locazione o comodato.

Rimane necessario, come già illustrato dalla sentenza di Cassazione a Sezioni Unite, che il bene sia strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, quale presupposto generale per la detraibilità dell'IVA ai sensi dell'[art. 19](#) co. 1 del DPR 633/72.

art. 19 co. 1 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 30 DPR 26.10.1972 n. 633

Risoluzione Agenzia Entrate 26.3.2025 n. 20

Risoluzione Agenzia Entrate 27.12.2005 n. 179

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.3.2025 - "Rimborsi IVA allargati a tutti i beni*

*d'investimento" - Greco Italia Oggi del 28.3.2025, p. 28 - "Oneri pluriennali, rimborso Iva" - Ricca F.*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Rimborsi IVA - Rimborsi annuali" - Greco E.*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Migliorie su beni di terzi" - Greco E.*

Cass. SS.UU. 14.5.2024 n. 13162

## **CONTENZIOSO**

Processo tributario - Giudizio di appello dinanzi alla C.T. Regionale - Produzione di documenti - Limiti alla produzione - Prova della notifica dell'atto impugnato - Novità del DLgs. 220/2023 - Decorrenza - Legittimità costituzionale (Corte Cost. 27.3.2025 n. 36)

L'art. 58 co. 1 e 3 del DLgs. 546/92, come modificato dal DLgs. 220/2023 e in vigore per gli appelli notificati dal 5.1.2024, prevede che nel grado di appello:

- non è possibile produrre nuove prove, quindi, in special modo, nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuto produrre nel primo grado per causa ad essa non imputabile, oppure il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione;
- in ogni caso, non è mai ammessa, sempre in appello, la produzione delle deleghe e delle procure nonché la prova della notifica dell'atto impugnato.

Il sistema, di conseguenza, è radicalmente diverso rispetto a quello precedente, ove l'art. 58 co. 2 del DLgs. 546/92 faceva sempre salva la facoltà di produrre nuovi documenti in appello.

### ***Retroattività della norma***

La Corte Cost. 27.3.2025 n. 36 ha dichiarato illegittimo l'art. 4 co. 2 del DLgs. 220/2023, nella parte in cui prescrive che le novità "si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".

In effetti, un cambiamento così radicale del regime probatorio lede la difesa delle parti: il contribuente o la parte pubblica, in passato, ben avrebbero potuto omettere la produzione di un documento decisivo in primo grado confidando di poterlo fare senza problemi in appello.

Se la decorrenza delle nuove norme viene fissata per gli appelli notificati dal 5.1.2024, la parte, quando la norma non era ancora in vigore, ha magari ommesso di produrre documenti che, dal 5.1.2024, non avrebbe più potuto depositare.

Per questa ragione, è condivisibile la dichiarazione di incostituzionalità della norma di decorrenza. Grazie alla sentenza, le nuove norme operano di fatto per i ricorsi di primo grado notificati dal 5.1.2024.

### ***Prova della notifica dell'atto impugnato***

Stabilita la irretroattività del nuovo sistema, per la Corte Cost. 27.3.2025 n. 36 l'art. 58 co. 3 del DLgs. 546/92 è legittimo nella parte in cui vieta, senza eccezioni, la produzione in appello della prova della notifica dell'atto impugnato.

Non rileva che, secondo il giudice, il documento (relata di notifica, avviso di ricevimento, ricevuta di consegna della PEC) sia decisivo per il giudizio, anche perchè questi documenti, per loro natura, sono sempre decisivi.

Non si può mai verificare l'eventualità per cui questi documenti non siano in possesso della parte pubblica, se non per colpa.

Del resto, in ragione dell'art. 14 co. 6-bis del DLgs. 546/92, il ricorso di primo grado deve essere notificato sia all'ente impositore, sia all'esattore laddove si eccipisca l'omessa notifica dell'atto presupposto, sicchè la parte pubblica, essendo sempre parte del processo di primo grado, può agevolmente depositare la prova della notifica.

### ***Produzione di deleghe e procure***

L'art. 58 co. 3 del DLgs. 546/92 è stato invece dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole "delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti".

Pertanto, la delega di firma per l'atto impositivo, la procura al difensore, l'autorizzazione a stare in giudizio (proveniente, a seconda dei casi, dal giudice delegato per la liquidazione giudiziale o dal giudice tutelare) potranno essere depositate in appello, sempre che la parte dimostri di non avere potuto depositarle in primo grado.

Con l'eccezione dei documenti inerenti alla delega di firma per l'accertamento o altri atti (la cui mancanza può condurre all'annullabilità dell'atto), gli altri documenti non riguardano nemmeno



l'atto impugnato, ma la legittimazione processuale o l'obbligo di assistenza del difensore.

art. 4 DLgs. 30.12.2023 n. 220

art. 58 DLgs. 31.12.1992 n. 546

*Il Quotidiano del Commercialista del 28.3.2025 - "Per i processi pendenti, incostituzionale il divieto di nuove prove in appello" - Cissello*

*Il Sole - 24 Ore del 28.3.2025, p. 37 - "Limiti ai documenti per gli appelli instaurati dal 5 gennaio 2024" -*

*Ambrosi L. - Iorio A.*

*Italia Oggi del 28.3.2025, p. 24 - "Rito tributario ko sulle prove" - Vozza A.*

Corte Cost. 27.3.2025 n. 36

*Guide Eutekne - Contenzioso tributario - "Appello - Procedimento" - Cissello A.*

## TRIBUTI LOCALI

[Imposta municipale propria \(IMU\) - Determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" ai fini dell'IMU e dell'IMPi - Approvazione dei coefficienti per il 2025 \(DM 14.3.2025\)](#)

Con il DM [14.3.2025](#), il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all'anno 2025, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell'IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili "a destinazione speciale", per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultano al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

### ***Determinazione della base imponibile con valori contabili***

Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l'IMU dei predetti fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi "storici" di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 746 della L. 160/2019.

Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l'altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Min. Economia e Finanze 28.3.2013 n. [6/DF](#)).

Per calcolare la base imponibile per l'IMU, è peraltro necessario "attualizzare" detti costi "storici", applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (al fine di tenere conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone).

### ***Coefficienti ministeriali***

In particolare, occorre fare riferimento all'anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare ai predetti costi.

Ad esempio, i costi di acquisto o costruzione sostenuti nel 2025 vanno moltiplicati per il coefficiente stabilito con riguardo a tale anno dal DM in commento.

Per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell'esercizio, per cui quelli in corso d'anno rilevano nell'esercizio successivo (e proprio con riferimento all'esercizio successivo va individuato il coefficiente ministeriale da applicare).

### ***Immobili in leasing***

Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche se gli immobili con le caratteristiche sopra illustrate sono concessi in *leasing*.

In questa ipotesi, il co. 746 dell'[art. 1](#) della L. 160/2019 specifica che "il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario" (soggetto passivo IMU ex [art. 1](#) co. 743 della L. 160/2019) "tutti i dati necessari per il calcolo".

### **Richiesta di attribuzione della rendita catastale**

In ogni caso, a seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità "ordinarie" di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati i moltiplicatori stabiliti dall'[art. 1](#) co. 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

### **Rilevanza ai fini dell'IMPi**

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) ex [art. 38](#) co. 2 del DL 124/2019.

Quest'ultimo articolo rinvia infatti al previgente [art. 5](#) co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dall'[art. 1](#) co. 746 della L. 160/2019, che reca la disciplina per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D sopra illustrata.

### **Coefficienti per il 2025**

I coefficienti aggiornati per l'anno 2025, da applicare ai fini dell'IMU e dell'IMPi come sopra rilevato, sono riportati nel DM [14.3.2025](#), cui si rimanda.

In relazione alle spese di acquisto o costruzione sostenute nel 2025, viene stabilito un coefficiente pari a 1,00.

art. 1 co. 746 L. 27.12.2019 n. 160

DM 14.3.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2025 - "Pronti i coefficienti per l'IMU 2025 dei fabbricati "D" delle imprese" - Magro*

*Guide Eutekne - Tributi locali - "Valore catastale" - Magro L, Zeni A.*

*Guide Eutekne - Tributi locali - "Piattaforme marine" - Magro L., Zeni*

*A. Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Magro L., Zeni A.*

Lavoro

## **PREVIDENZA**

Maternità e congedi parentali - Contributo per il pagamento di rette di asili nido e forme di assistenza domiciliare - Anno 2025 - Modalità e termini di presentazione delle domande - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) (messaggio INPS 25.3.2025 n. 1014 e circ. INPS 20.3.2025 n. 60)

L'INPS, con il messaggio 25.3.2025 n. [1014](#), ha comunicato l'apertura del servizio per la presentazione delle domande volte alla fruizione del contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido) o per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. contributo forme di supporto presso la propria abitazione), in relazione all'anno 2025.

Le domande - presentabili fino al 31.12.2025 - verranno lavorate a partire dal 2.4.2025.

Gli elementi di cui tenere conto per determinare l'importo del contributo alla luce delle novità introdotte dall'[art. 1](#) co. 209-210 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), i requisiti di accesso e le istruzioni per presentare le domande a decorrere dal 2025 sono stati precisati con la circ. INPS 20.3.2025 n. [60](#).



### **Presentazione delle domande**

Ai fini della presentazione delle domande, il messaggio richiama le indicazioni fornite al § 5 della circ. INPS n. [60/2025](#).

Le domande, dunque, devono essere presentate, con allegata la relativa documentazione, in modalità telematica tramite:

- il portale web dell'Istituto, autenticandosi con SPID di livello 2 o superiore, carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o carta nazionale dei servizi (CNS);

- gli Istituti di Patronato, usando i servizi da loro offerti.

Al momento della presentazione della domanda, occorre indicare a quale dei due benefici si intende accedere.

### **Contenuto delle domande**

Nella domanda di contributo asilo nido devono essere indicate:

- le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2025, fino a massimo 11 mensilità;

- il codice fiscale/partita IVA e la denominazione della struttura educativa;

- per le strutture private, gli estremi dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio educativo per bambini da 0 a 3 anni.

Tale contributo spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni; se il minore compie i 3 anni d'età nel corso dell'anno di riferimento della domanda, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2025.

Il servizio di pagamento del contributo sui rapporti dotati di IBAN è stato integrato con il "Sistema Unico di Gestione IBAN" (SUGI).

### **Importi relativi al 2025**

L'importo del contributo, dall'1.1.2025, è differente a seconda della data di nascita del minore. Per i bambini nati in data antecedente all'1.1.2024 è pari a:

- 3.000,00 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;

- 2.500,00 euro con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001,00 a 40.000,00 euro;

- 1.500,00 euro nei casi di ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000,00 euro;

Per i bambini nati dall'1.1.2024 è pari a:

- 3.600,00 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;

- 1.500,00 euro con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000,00 euro.

Ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell'importo del contributo, nella determinazione dell'ISEE minorenni è neutralizzato l'importo erogato a titolo di assegno unico e universale ([art. 1](#) co. 209 della L. 207/2024).

### **Pagamento del contributo per i mesi da gennaio ad aprile 2025**

Per il solo anno 2025, per la richiesta del contributo asilo nido relativo ai mesi da gennaio ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31.3.2025, oltre ai documenti di pagamento indicati al § 6 della circ. INPS n. [60/2025](#) possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024.

art. 1 co. 355 L. 11.12.2016 n. 232

Messaggio INPS 25.3.2025 n. 1014

*Il Quotidiano del Commercialista del 26.3.2025 - "Al via le domande per il bonus nido 2025" -*

*Gianola Guide Eutekne - Previdenza - "Asili nido" - Gianola G., Tombari E.*

**AGEVOLAZIONI**

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 31.1.2025 N. 25986

**AGEVOLAZIONI**

AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO - Investimenti delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura - Proroga al 2025 - Approvazione dei modelli di comunicazione

L'art. 16-bis del DL 19.9.2023 n. 124 conv. L. 13.11.2023 n. 162, inserito dall'art. 1 co. 7 del DL 15.5.2024 n. 63 conv. L. 12.7.2024 n. 101, ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese

del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che hanno effettuato investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, nel periodo dal 16.5.2024 al 15.11.2024.

Con il DM 18.9.2024, pubblicato sulla G.U. 11.11.2024 n. 264, sono state definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Tale credito d'imposta è stato prorogato dall'art. 1 co. 544 - 546 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in relazione agli investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 15.11.2025.

Con il presente provvedimento sono quindi stati approvati i modelli di comunicazione e le relative istruzioni per fruire del credito d'imposta per i suddetti investimenti effettuati nel 2025, definendone le modalità e i termini di trasmissione.

**Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare del credito d'imposta:

- le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le imprese attive nel settore forestale, nonché le micro, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura;
- indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
- che effettuano gli investimenti agevolabili, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica per il Mezzogiorno.

**Soggetti esclusi**

L'agevolazione non spetta alle:

- imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1 co. 5 del regolamento della Commissione europea 14.12.2022 n. 2472;
- grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- imprese specificamente individuate all'art. 1 del regolamento della Commissione europea 14.12.2022 n. 2473.

**Ambito territoriale**

Il credito d'imposta spetta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

- nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

- nelle zone assistite della Regione Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.

Tali zone sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

### ***Investimenti agevolabili***

Sono agevolabili gli investimenti relativi:

- all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato

- all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Il valore dei terreni e degli immobili ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

### ***Investimento minimo***

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 50.000,00 euro.

### ***Comunicazione "preventiva" all'Agenzia delle Entrate***

Le suddette imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione:

- nel periodo dal 31.3.2025 al 30.5.2025;

- attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;

- esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento e il software "ZES UNICA AGRICOLA 2025" disponibile sul relativo sito internet;

- direttamente o tramite un soggetto incaricato.

### ***Comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate***

Le imprese che hanno presentato la suddetta comunicazione "preventiva" devono attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti indicati, presentando all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione integrativa:

- nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025;

- attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2025 al 15.11.2025;

- esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento e il software "ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025" disponibile sul relativo sito internet;

- direttamente o tramite un soggetto incaricato.

### ***Utilizzo del credito d'imposta***

Il credito d'imposta spettante in base alla comunicazione integrativa è utilizzabile dai beneficiari:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs, 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;

- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro previsto per l'anno 2025;

- comunque, non prima del rilascio di un'apposita ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.